



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

Versione del 01.03.2023

(I termini che indicano le persone nel presente regolamento si applicano ugualmente alle donne, agli uomini e a tutti gli altri generi).

Indice

I	Introiti provenienti dalla Svizzera e dal Liechtenstein.....	7
1	Persone che partecipano alla ripartizione.....	7
1.1	Membri e mandanti della SUIISA o di una sua società consorella estera.....	7
1.1.1	Persone che partecipano alla ripartizione.....	7
1.1.2	Altre persone che partecipano.....	7
1.1.3	Definizione delle persone che partecipano alla ripartizione.....	7
1.1.3.1	Compositore.....	7
1.1.3.2	Paroliere.....	7
1.1.3.3	Traduttore.....	8
1.1.3.4	Editore.....	8
1.1.3.5	Arrangiatore.....	9
1.1.3.6	Sub-editore.....	10
1.2	Autori ed editori che non hanno ceduto, o solo parzialmente, i loro diritti alla SUIISA o a una sua società consorella estera.....	11
1.3	Autori le cui opere non sono più protette dal diritto d'autore né in Svizzera né nel Liechtenstein.....	11
1.4	Situazioni confuse.....	11
2	Parti.....	12
2.1	Parti dei membri e mandanti della SUIISA.....	12
2.1.1	Parti stabilite contrattualmente.....	12
2.1.1.1	Contratti tra autori.....	12
2.1.1.2	Contratti tra editori.....	12
2.1.1.3	Contratti tra autori ed editori.....	12
2.1.1.4	Contratti tra arrangiatori ed editori.....	12
2.1.1.5	Contratti incompleti o contraddittori.....	13
2.1.1.6	Sfera d'applicazione dei contratti.....	13
2.1.1.7	Inizio della durata di validità per la SUIISA.....	13
2.1.2	Chiavi di ripartizione regolamentari.....	13
2.1.3	Applicazione delle chiavi di ripartizione in casi particolari.....	20
2.1.3.1	Co-autori e co-editori.....	20
2.1.3.2	Parte del paroliere per le opere musicali che comportano solo parzialmente del testo.....	20
2.1.3.3	Parte dell'editore che procede a proprie registrazioni.....	20
2.1.3.4	Opere create come concetti, bozze o altre forme simili.....	20
2.1.3.5	Improvvisazioni.....	20
2.1.3.6	Musica da film.....	20
2.1.3.7	Potpourri e fantasie.....	20
2.1.3.8	Frammenti di opere.....	21
2.2	Parti dei membri e mandanti delle società consorelle estere.....	21
2.2.1	Parti delle opere alle quali partecipano anche membri o mandanti della SUIISA.....	21
2.2.2	Parti delle opere alle quali non partecipa nessun membro o mandante della SUIISA.....	21
3	Programmi e dichiarazioni quali basi della ripartizione.....	22
3.1	Principio.....	22
3.2	Lacune nei programmi o nelle dichiarazioni.....	22
3.3	Trattamento dei programmi palesemente falsi.....	22

3.4	Programmi e dichiarazioni ricevuti in ritardo	22
3.5	Rinuncia a rimettere programmi e dichiarazioni.....	22
4	Classi di ripartizione.....	23
4.1	Numero delle classi di ripartizione	23
4.2	Disposizioni particolari relative alle diverse classi di ripartizione	24
4.2.1	Classi di ripartizione 1A – 1D (Emissioni della SSR, senza pubblicità).....	24
4.2.2	Classe di ripartizione 1E (Emissioni pubblicitarie alla televisione SSR).....	25
4.2.3	Classe di ripartizione 2 (Emissioni delle radio e televisioni private).....	25
4.2.3.1	Classi di ripartizione 2A – 2D (Emissioni delle emittenti private, senza pubblicità).....	25
4.2.3.2	Emissioni pubblicitarie nelle radio private	26
4.2.3.3	Classe di ripartizione 2F (Emissioni pubblicitarie nelle televisioni private).....	26
4.2.3.4	Classe di ripartizione 2X (Finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere).....	26
4.2.4	Classi di ripartizione 3A e 3B (Emissioni di programmi Pay-Radio/TV)	26
4.2.5	Classe di ripartizione 4 (Concerti e produzioni analoghe a carattere di concerto)	26
4.2.6	Classi di ripartizione 5–8 (Chiese, fanfare, cori e club di jodel)	26
4.2.7	Classe di ripartizione 9 (Proiezioni di supporti audiovisivi)	27
4.2.7.1	Sottoclasse 9A (Proiezioni di film nei cinema).....	27
4.2.7.2	Sottoclasse 9B (Proiezioni di film pubblicitari nei cinema).....	27
4.2.7.3	Sottoclasse 9C (Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo)	27
4.2.7.4	Sottoclasse 9D (Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti fino a 200 franchi per supporto audiovisivo)	27
4.2.8	Classe di ripartizione 12 (Esecuzioni di musica ricreativa, senza concerti).....	27
4.2.8.1	Sottoclasse 12A (Esecuzioni di musica ricreativa dal vivo)	27
4.2.8.2	Sottoclasse 12B (Esecuzioni di musica ricreativa da supporto sonoro).....	27
4.2.9	Classi di ripartizione 21A, 21B, 21Z, 22A e 22Z (Supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico).....	27
4.2.10	Classi di ripartizione 21C, 22B e 22C (Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al commercio e su supporti audiovisivi per l'esecuzione, l'emissione o l'utilizzo online)	28
4.2.11	Classe di ripartizione 21D (Supporti sonori che non sono destinati né al pubblico né alla pubblicità).....	28
4.2.12	Classi di ripartizione 21R, 21S, 21X, 22S, 22W e 22X (Ringtones, online audio streams e downloads nonché online video streams e downloads).....	28
5	Destinazione delle indennità	28
5.1	Copertura delle spese.....	28
5.2	Contributo alla previdenza sociale ed alla promozione di attività culturali	29
5.3	Principi di attribuzione.....	29
5.3.1	Indennità accompagnate da programmi o registrazioni dei sistemi di monitoring.....	29
5.3.2	Indennità senza programma	29
5.4	Attribuzione degli introiti alle diverse classi di ripartizione	29
5.5	Tariffe comuni (TC) di SUISA, PROLITTERIS, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM	32
5.5.1	TC 1, TC 2b – Reti via cavo (TC 1) e Reti IP (TC 2b).....	32
5.5.2	TC 3a – Intrattenimento di sottofondo generale.....	32
5.5.3	TC 3b – Intrattenimento di sottofondo nei mezzi di trasporto.....	33
5.5.4	TC 3c – Ricezione di emissioni televisive su maxischermi («public viewing»).....	33
5.5.5	TC 4 (supporti vergini), 4i (supporti di memoria digitali integrati negli apparecchi) – Indennità sui supporti vergini	33

5.5.6	TC 5 – Noleggio di esemplari di opere (Noleggio di esemplari di opere in biblioteche e videoteche).....	34
5.5.7	TC 7 – Uso didattico (esecuzioni musicali che coinvolgono più classi di ripartizione, copia sui supporti vergini, diritti di riprografia, reti interne alle scuole).....	34
5.5.7.1	Esecuzioni musicali che coinvolgono più classi di ripartizione.....	34
5.5.7.2	Copia sui supporti vergini	34
5.5.7.3	Diritti di riprografia	34
5.5.7.4	Reti interne alle scuole	35
5.5.8	TC 8 – Diritti di riprografia al di fuori delle scuole	35
5.5.9	TC 9 – Reti interne all'azienda.....	35
5.5.10	TC 10 – Utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili	35
5.5.11	TC 1 – Opere d'archivio.....	35
5.5.12	TC 12 – Compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e vPVR.....	36
5.5.13	TC 13 – Opere orfane.....	36
5.6	Utilizzazioni in Internet (offerte audio e video on demand)	36
5.6.1	Piattaforme di streaming e download	36
5.6.2	Altri video streams	36
5.7	Finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere.....	36
6	Calcolo del prodotto dell'opera	37
6.1	Regole	37
6.2	Determinazione della durata.....	37
6.3	Classificazione dei programmi d'emissione della SSR (senza pubblicità) e delle emittenti private (senza pubblicità)	37
6.4	Supplemento per le prime emissioni (Emissioni radiofoniche della SSR).....	38
7	Conteggi	38
7.1	Principio.....	38
7.2	Data	38
7.3	Aventi diritto non identificabili	38
7.4	Introiti non ripartibili.....	39
7.5	Franchigie.....	39
7.6	Obiezioni.....	39
7.7	Conteggi supplementari.....	39
7.8	Prescrizione.....	39
II	Introiti provenienti dall'estero	40
1	Parti.....	40
2	Prodotto dell'opera.....	40
3	Conteggi	40
4	Obiezioni concernenti i conteggi	40
5	Conteggi supplementari.....	40

(Versione del 01.03.2023)

I Introiti provenienti dalla Svizzera e dal Liechtenstein

1 Persone che partecipano alla ripartizione

1.1 Membri e mandanti della SUISA o di una sua società consorella estera

1.1.1 Persone che partecipano alla ripartizione

Hanno diritto a partecipare al prodotto delle opere protette da essi create, create in collaborazione o edite

i compositori

i parolieri

i traduttori

gli editori

oppure i loro eredi o successori legali. Lo stesso vale per gli arrangiatori in caso di arrangiamenti protetti di opere appartenenti al dominio pubblico.

1.1.2 Altre persone che partecipano

¹ Hanno diritto, inoltre, a partecipare al prodotto delle opere protette da loro adattate gli arrangiatori oppure i loro eredi o successori legali, purché gli autori o editori abbiano consentito a tale partecipazione.

² Hanno altresì diritto a partecipare al prodotto delle opere protette da loro sub-edite i sub-editori oppure i loro eredi o successori legali, purché i contratti da loro stipulati con gli editori non escludano formalmente tale partecipazione.

1.1.3 Definizione delle persone che partecipano alla ripartizione

1.1.3.1 Compositore

¹ Il compositore è la persona fisica che ha creato la musica.

² Le persone che hanno creato in comune un'opera musicale vengono considerate co-compositori.

³ Colui che, creando un'opera, si basa lecitamente su una musica preesistente di altri autori, viene considerato sia co-compositore, sia arrangiatore o co-arrangiatore, secondo l'importanza del suo apporto personale.

⁴ Il fatto di mettere in musica un testo protetto è riconosciuto solo se il paroliere in questione, i suoi eredi o successori legali hanno dato il loro consenso a tale messa in musica.

1.1.3.2 Paroliere

¹ Il paroliere è la persona fisica che ha creato in prima persona il testo di un'opera musicale.

² Le persone che hanno creato in comune il testo di un'opera musicale vengono considerate co-parolieri.

³ Colui che, creando un testo, si basa lecitamente su testi preesistenti di altri autori viene considerato co-paroliere.

⁴ Colui che, per ordine di un sub-editore, crea un nuovo testo per un'opera musicale è considerato sub-paroliere, indipendentemente dal fatto che si basi o meno su testi preesistenti.

⁵ Il paroliere partecipa al prodotto di un'opera anche se la musica, alla quale il suo testo si riferisce, viene eseguita o trasmessa senza parole.

⁶ Tuttavia, il paroliere non riceve nessuna parte per gli estratti di opere che, per natura propria, non possono comportare un testo, come ad esempio le ouvertures o le musiche per balletto di opere liriche, le fantasie o le variazioni su arie operistiche o di operette, le suite tratte da oratori o da festival, ecc.

⁷ Per quanto concerne i supporti audiovisivi, la ripartizione viene effettuata in base alle indicazioni relative al contenuto musicale (documentazione audiovisiva, denominata anche «cue-sheet»).

⁸ Il sub-paroliere partecipa al prodotto dell'opera unicamente se è provato che il suo testo è stato utilizzato.

1.1.3.3 Traduttore

¹ Il traduttore è la persona fisica che ha tradotto un testo in un'altra lingua.

² Il traduttore partecipa al prodotto dell'opera alla quale ha collaborato nella stessa misura di un co-paroliere. Se la traduzione è stata eseguita su incarico di un sub-editore, egli riceve la parte di un sub-paroliere.

³ La traduzione di un testo protetto può essere riconosciuta come tale solo se il paroliere oppure i suoi eredi o successori legali hanno dato il loro consenso a quella traduzione.

1.1.3.4 Editore

¹ L'editore è la persona fisica o morale che

- ha acquisito i diritti d'autore di un'opera o di un intero catalogo di opere gestiti dalla SUISA sulla base di contratti con gli autori,
- conferisce i diritti alla SUISA per la gestione, da sola o congiuntamente agli autori,
- svolge un'attività editoriale in adempimento degli obblighi contrattuali.

² Si ritiene che esista un'attività editoriale se l'editore utilizza i propri mezzi per promuovere le utilizzazioni di opere musicali del proprio catalogo editoriale i cui diritti sono gestiti dalla SUISA.

³ Semplici diritti di stampa oppure un'attività d'editore su commissione non giustificano una partecipazione al prodotto dell'opera.

⁴ Un contratto d'edizione viene preso in considerazione solo se è concluso per un periodo indeterminato o per un periodo fisso di almeno 3 anni.

⁵ La data d'inizio d'edizione viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto d'edizione, nel seguente modo:

- fa stato la data di entrata in vigore menzionata nel contratto;
- se il contratto non menziona alcuna data, fa stato la data di sottoscrizione da entrambe le parti;
- se il contratto non contiene né una data d'entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA.

Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti d'edizione (paragrafo 8).

⁶ La data di fine d'edizione viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto d'edizione, nel seguente modo:

- fa stato la data di fine edizione menzionata nel contratto;
- se il contratto non menziona alcuna data di fine d'edizione, questa viene calcolata sulla base della data d'inizio d'edizione conformemente al paragrafo 5 e alla durata contrattuale indicata.

Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti d'edizione (paragrafo 8).

⁷ La SUISA tiene conto della data di scadenza di un contratto, solo se ne viene informata espressamente e per iscritto alla fine del periodo di validità del contratto. In caso contrario, viene implicitamente ammesso che il contratto è stato prolungato.

⁸ Per il trasferimento dei diritti d'edizione da un editore ad un altro, la data viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto d'edizione, nel seguente modo:

- fa stato la data menzionata nel contratto per il trasferimento;
- se il contratto non menziona alcuna data, fa stato la data in cui il nuovo editore dichiara il trasferimento.

⁹ L'editore riceve la sua parte degli introiti incassati dalla SUISA durante il periodo delimitato ai paragrafi 5–8, nella misura in cui l'editore ha dichiarato tempestivamente il contratto d'edizione alla SUISA, al più tardi entro cinque mesi dalla prossima scadenza di conteggio rilevante. Alla suddetta scadenza di conteggio si terrà altresì conto, laddove possibile, delle convenzioni dichiarate in un secondo momento. Durante un periodo di conteggio, non è possibile prendere in considerazione differenti partecipazioni relativamente ad un'opera. In caso di entrata in vigore retroattiva, fa stato la data del ricevimento del contratto da parte della SUISA.

1.1.3.5 Arrangiatore

¹ L'arrangiatore è la persona fisica che crea un'opera protetta, utilizzando un'opera preesistente in modo tale che resti riconoscibile il carattere individuale di quest'ultima.

² Non sono considerati arrangiamenti:

- le versioni destinate all'uso pratico e che si limitano a:
 - l'aggiunta di notazioni dinamiche o agogiche;
 - l'indicazione di frasi;
 - l'annotazione dell'impostazione delle dita;
 - la registrazione per organo o altri strumenti a tastiera;
 - l'introduzione e/o la realizzazione di ornamenti;
 - la trasformazione di nozioni antiche in scrittura usuale;
 - la correzione di errori di scrittura in un manoscritto originale ed altri cambiamenti dello stesso genere;
 - la trasposizione in un'altra tonalità o registro (trasposizioni);
 - l'eliminazione di certe parti vocali o strumentali;
 - la permutazione o il raddoppio di certe parti vocali o strumentali;
 - l'aggiunta di semplici voci parallele;
 - l'attribuzione di parti vocali o strumentali esistenti ad altre voci o ad altri strumenti (trascrizione semplice).

³ L'arrangiamento di un'opera protetta può essere riconosciuto come tale solo se il compositore dell'opera oppure i suoi eredi o successori legali hanno dato il loro consenso a tale arrangiamento.

⁴ Quando un sub-editore fa arrangiare un'opera, l'arrangiatore partecipa al prodotto dell'opera in qualità di sub-arrangiatore.

⁵ L'arrangiatore o il sub-arrangiatore partecipa al prodotto delle esecuzioni pubbliche e delle emissioni solo nei seguenti casi:

- quando il suo nome figura nel programma e se l'arrangiamento in questione può essere debitamente omologato, secondo una dichiarazione d'opera oppure una fiche internazionale;
- quando il suo nome non figura nel programma, ma l'unica edizione dell'opera in questione per la Svizzera o il Liechtenstein corrispondente al genere di esecuzione indica il nome di tale arrangiatore.

La stessa regola vale per i supporti sonori e audiovisivi confezionati dagli studi emittenti.

⁶ L'arrangiatore o il sub-arrangiatore partecipa al prodotto della fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi – ad eccezione dei supporti sonori prodotti dagli studi emittenti – solo quando il suo nome figura nella dichiarazione

del produttore e se l'arrangiamento ha potuto debitamente essere omologato secondo una dichiarazione d'opera oppure una fiche internazionale.

⁷ Il sub-arrangiatore partecipa al prodotto dell'opera unicamente se è provato che il suo arrangiamento è stato utilizzato.

1.1.3.6 Sub-editore

¹ Il sub-editore è la persona fisica o morale che

- ha acquisito i diritti d'autore di un'opera o di un intero catalogo di opere gestiti dalla SUISA sulla base di un contratto con un editore straniero,
- conferisce i diritti alla SUISA per la gestione e
- che sfrutta questi diritti in Svizzera e nel Liechtenstein in adempimento degli obblighi contrattuali.

² I sub-editori che sono autorizzati ad operare solo per certe edizioni dell'opera, partecipano, inoltre, al prodotto dell'opera quando l'edizione utilizzata non può essere chiaramente determinata.

³ Le delimitazioni del territorio di sub-edizione che non coincidono con la frontiera svizzera e con quella del Liechtenstein non vengono prese in considerazione. In questi casi, il sub-editore che copre il maggior territorio di sub-edizione in Svizzera o nel Liechtenstein riceve la parte del sub-editore.

⁴ Una sub-edizione viene presa in considerazione solo quando il contratto con l'editore straniero è stato firmato per un minimo di tre anni. Si rinuncerà a tener conto di questa durata minima, quando un primo sub-editore, dopo aver acquisito i diritti di sub-edizione per tre anni, li cede ad un secondo sub-editore entro 12 mesi.

⁵ La data d'inizio della sub-edizione viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto di sub-edizione, nel seguente modo:

- fa stato la data di entrata in vigore menzionata nel contratto;
- se il contratto non menziona alcuna data, fa stato la data della sottoscrizione da entrambe le parti;
- se il contratto non contiene né una data d'entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA.

Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti di sub-edizione (paragrafo 8).

⁶ La data di fine della sub-edizione viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto di sub-edizione, nel seguente modo:

- fa stato la data di fine della sub-edizione menzionata nel contratto;
- se il contratto non menziona alcuna data di fine della sub-edizione, questa viene calcolata sulla base della data d'inizio della sub-edizione conformemente al paragrafo 5 e alla durata contrattuale indicata.

Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti di sub-edizione (paragrafo 8).

⁷ La SUISA tiene conto della data di scadenza in un contratto di sub-edizione solo se essa ne viene informata espressamente e per iscritto, alla fine del periodo di validità del contratto. In caso contrario viene implicitamente ammesso che il contratto di sub-edizione è stato prolungato.

⁸ Per il trasferimento dei diritti da un sub-editore ad un altro, la data viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto tra l'editore e il sub-editore, nel seguente modo:

- fa stato la data menzionata nel contratto per il trasferimento;
- se il contratto non menziona alcuna data, fa stato la data in cui il nuovo sub-editore dichiara il trasferimento.

⁹ Il sub-editore riceve la sua parte degli introiti incassati dalla SUISA durante il periodo delimitato ai paragrafi 5–8, nella misura in cui l'editore ha dichiarato tempestivamente alla SUISA il contratto di sub-edizione, al più tardi entro cinque mesi dalla prossima scadenza di conteggio rilevante. Alla suddetta scadenza di conteggio si terrà

altresì conto, laddove possibile, delle convenzioni dichiarate in un secondo momento. In caso di entrata in vigore retroattiva, fa stato la data del ricevimento del contratto da parte della SUIISA. Dopo la scadenza del contratto, il sub-editore riceve ancora i conteggi della SUIISA per 12 mesi, salvo accordi diversi delle parti comunicati alla SUIISA. Durante un periodo di conteggio, non è possibile prendere in considerazione differenti partecipazioni relativamente ad un'opera.

1.2 Autori ed editori che non hanno ceduto, o solo parzialmente, i loro diritti alla SUIISA o a una sua società consorella estera

¹ Le parti di questi autori ed editori vengono calcolate secondo le stesse regole applicate per i membri o mandanti della SUIISA o di una sua società consorella estera.

² Le parti di questi autori ed editori vengono accreditate ai conti di riserva per gli aventi diritto non identificati. Fanno eccezione a questa regola:

- le parti di autori ed editori nei paesi dove nessuna società legata contrattualmente alla SUIISA esercita un'attività. In questi casi le parti in questione sono attribuite alle altre persone che partecipano alla ripartizione, purché si possa presumere che queste le facciano proseguire agli aventi diritto;
- le parti per i supporti sonori ed audiovisivi della radio e della televisione per gli autori ed editori che hanno ceduto alla SUIISA o a una sua società consorella estera i diritti d'emissione, ma non i diritti per la fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi. Queste parti sono accreditate al sub-editore, o in sua mancanza, all'editore, allorché si può presumere che egli si incaricherà di farle proseguire;
- le parti che autori ed editori hanno ceduto per certi diritti a dei produttori di film. Queste parti possono essere accreditate direttamente ai produttori di film o alle loro associazioni, che le faranno proseguire. La SUIISA può concludere dei contratti per la gestione globale dei diritti e la ripartizione delle indennità.

³ La SUIISA intraprende tutto quanto si può ragionevolmente pretendere per ripartire agli aventi diritto le indennità da essa incassate.

1.3 Autori le cui opere non sono più protette dal diritto d'autore né in Svizzera né nel Liechtenstein

¹ Le parti di questi autori spettano agli autori ed editori di opere ancora protette dal diritto d'autore. A seconda del contesto in cui avviene la ripartizione, si tratta quindi degli autori ed editori di tutte le opere considerate nella stessa classe di ripartizione, dello stesso programma d'esecuzione o dello stesso supporto sonoro o audiovisivo. Nel caso della fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi le parti di dominio pubblico sono versate agli altri autori ed editori della stessa opera.

² Sono escluse da questa regola le parti degli autori che hanno creato un'opera in comune. Siccome la durata di protezione dell'opera viene calcolata a partire dall'anno in cui muore l'ultimo superstito dei co-autori, gli eredi o successori legali di tutti i co-autori partecipano al prodotto dell'opera fino alla scadenza della protezione.

³ Rimane inoltre riservata la cifra 2.1.2 paragrafo 2.

1.4 Situazioni confuse

¹ In caso di situazioni confuse riguardo alle persone che partecipano alla ripartizione o alla loro appartenenza a società consorelle ed anche in caso di contestazioni riguardanti le parti, il versamento delle rispettive parti può essere differito fino al momento in cui la situazione sia chiarita o che le persone che partecipano alla ripartizione si siano messe d'accordo fra loro. Sugli importi trattenuti non è dovuto alcun interesse di mora.

² Se le confusioni sono dovute al fatto che gli pseudonimi o i nomi delle case editrici non possono essere sufficientemente distinti tra loro, le parti relative sono accreditate al conto di riserva per gli aventi diritto non identificati.

³ In caso di situazioni confuse riguardo alle persone che partecipano alla ripartizione o in caso di contestazioni riguardanti le parti, la SUISA concede alla persona che rivendica un proprio diritto o che contesta un diritto di terzi, una proroga di sei mesi per intentare una causa ai fini della risoluzione della controversia. Su richiesta motivata, questo termine può essere prorogato di altri sei mesi. Qualora il ricorso non fosse stato proposto entro il termine stabilito, la SUISA è autorizzata a versare, con effetto liberatorio, le indennità alla persona la cui parte è stata contestata. Il versamento di una parte contestata può essere nuovamente differito solo nel caso in cui sia effettivamente già stata intentata una causa.

⁴ In luogo del procedimento ai sensi del precedente paragrafo, la SUISA è autorizzata a depositare parti contestate presso il tribunale, a patto che le condizioni del diritto delle obbligazioni siano soddisfatte.

2 Parti

2.1 Parti dei membri e mandanti della SUISA

2.1.1 Parti stabilite contrattualmente

2.1.1.1 Contratti tra autori

¹ Gli autori possono concordare liberamente tra loro le rispettive parti (d'autore) del prodotto delle loro opere.

² Le parti degli autori non protetti (DP) corrispondono in ogni caso alle parti regolamentari previste sotto cifra 2.1.2.

2.1.1.2 Contratti tra editori

¹ Gli editori e i sub-editori possono concordare contrattualmente tra loro le rispettive parti.

² Per un'opera in edizione originale in Svizzera e nel Liechtenstein, la stipulazione di un contratto di sub-edizione per questo territorio non è ammessa.

³ Se un coeditore straniero è avente diritto su di un'opera in edizione originale in Svizzera e nel Liechtenstein, le sue parti possono essere date in sub-edizione per questo territorio. In tal caso, le parti degli editori e dei sub-editori insieme non possono superare, relativamente ai diritti di esecuzione e di emissione, il 33,33%.

2.1.1.3 Contratti tra autori ed editori

¹ Gli autori e gli editori possono concordare liberamente tra loro le parti del prodotto dell'opera.

² Le parti di tutti gli editori e dei sub-editori insieme non possono tuttavia superare, relativamente ai diritti di esecuzione e di emissione, il 33,33% per le opere edite ed il 50% per le opere sub-edite.

2.1.1.4 Contratti tra arrangiatori ed editori

¹ Gli arrangiatori, sub-arrangiatori e sub-parolieri possono concordare le rispettive parti anche con l'editore o con il sub-editore a cui il compositore o il paroliere ha accordato il relativo diritto.

² Le parti dell'arrangiatore, del sub-arrangiatore e del sub-paroliere della musica non possono tuttavia, in questo caso, superare le chiavi di ripartizione regolamentari in base alla cifra 2.1.2.

³ Queste parti non sono comprese nella parte d'editore prevista sotto cifra 2.1.1.3.

2.1.1.5 Contratti incompleti o contraddittori

¹ In mancanza di disposizioni contrattuali che regolino il prodotto dell'opera, valgono le chiavi di ripartizione regolamentari (cifra 2.1.2).

² Qualora le parti massime risultassero al di sopra o le parti minime al di sotto di quanto stabilito, ai fini dei propri conteggi la SUISA effettuerà, di propria iniziativa, delle correzioni delle suddette parti.

2.1.1.6 Sfera d'applicazione dei contratti

¹ I contratti tra gli autori, tra gli autori e gli editori o tra gli editori possono riferirsi

- solo alle classi di ripartizione per esecuzioni ed emissioni (classi di ripartizione 1A, 1C, 1E, 2–12, vedere cifra 4.1),
- solo alle classi di ripartizione per supporti sonori ed audiovisivi (classi di ripartizione 1B, 1D, 2B, 2D, 21 e 22, vedere cifra 4.1),
- a tutte le classi di ripartizione.

² Le convenzioni che concernono solo alcune classi di ripartizione non vengono prese in considerazione.

³ Nel caso di convenzioni senza indicazione della sfera d'applicazione, si presume che si riferiscano a tutte le classi di ripartizione.

2.1.1.7 Inizio della durata di validità per la SUISA

¹ Per le convenzioni con la partecipazione di un editore o di un sub-editore, si applicano le cifre 1.1.3.4 par. 9, rispettivamente 1.1.3.6 par. 9.

² Per tutte le altre convenzioni, i partecipanti alla ripartizione hanno diritto alle parti dichiarate alla SUISA al più tardi entro cinque mesi dalla prossima scadenza di conteggio rilevante. Alla suddetta scadenza si terrà altresì conto, laddove possibile, delle convenzioni dichiarate in un secondo momento.

³ Durante un periodo di conteggio, non è possibile prendere in considerazione differenti partecipazioni relativamente ad un'opera.

2.1.2 Chiavi di ripartizione regolamentari

¹ Le chiavi di ripartizione sono indicate nelle tabelle seguenti:

Tabelle I per dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2016:

Tabella I A: musica senza testo

Tabella I B: musica con testo

Tabelle II per dichiarazioni d'opera dal 1.1.2017:

Tabella II A: musica senza testo

Tabella II B: musica con testo

Per stabilire la chiave da applicare si terrà conto delle circostanze seguenti:

- se la musica e le parole sono protette dal diritto d'autore o se la musica e/o le parole sono di dominio pubblico;
- se si tratta di
 - esecuzioni o emissioni che comprendono anche le diffusioni in reti-cavo,
 - supporti sonori o audiovisivi, tra i quali anche i supporti sonori e audiovisivi della SSR, fabbricati a scopo d'emissione;
- se l'editore partecipa ai diritti d'esecuzione e d'emissione con la quota normale del 33,33% o, trattandosi di musica da film, con una quota del 50%, secondo la cifra 2.1.3.6 (valido fino al 31.12.2017);
- se l'editore partecipa ai diritti per la fabbricazione dei supporti sonori e audiovisivi con la quota normale del 40% o, trattandosi di registrazioni proprie, con una quota del 50%, secondo la cifra 2.1.3.3.

² Per ciò che concerne le esecuzioni e le emissioni, ai compositori che scrivono una musica per un testo che al momento della messa in musica era già di dominio pubblico, viene assegnata la quota del paroliere. Questa regolamentazione si applica a tutte le opere che vengono dichiarate alla SUISA dopo l'1.1.2017.

Tabelle I per dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2016

Tabella I A Musica senza testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi	
			Musica protetta	Arrangiamenti di opere libere
		%	%	%
Opere manoscritte				
01	Compositore C	100	100	
02	Compositore C	80	80	–
	Arrangiatore AR	20	20	100
Opere edite				
03	Compositore C	65(50 ¹)	60(50 ²)	
	Editore E	35(50 ¹)	40(50 ²)	
04	Compositore C	50(40 ¹)	47,5(40 ²)	–
	Arrangiatore AR	15(10 ¹)	12,5(10 ²)	60(50 ²)
	Editore E	35(50 ¹)	40(50 ²)	40(50 ²)
Opere sub-edite				
05	Compositore C	50	40	
	Editore E	15	20	
	Sub-editore SE	35	40	
06	Compositore C	40	30	–
	Arrangiatore AR	10	10	40
	Editore E	15	20	20
	Sub-editore SE	35	40	40
07	Compositore C	35	30	
	Editore E	15	20	
	Sub-arrangiatore SR	15	10	
	Sub-editore SE	35	40	
08	Compositore C	35	30	–
	Arrangiatore AR	–	–	30
	Editore E	15	20	20
	Sub-arrangiatore SR	15	10	10
	Sub-editore SE	35	40	40

¹ Possibile aumento al 50% della parte dell'editore per la musica da film (secondo la cifra 2.1.3.6).

² Aumento al 50% della parte dell'editore che procede a proprie registrazioni (secondo la cifra 2.1.3.3).

Tabelle I per dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2016

Tabella I B Musica con testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi			
			Musica protetta testo protetto	Musica protetta testo libero	Musica libera testo protetto	Arrangiamenti di opere libere
		%	%	%	%	%
Opere manoscritte						
09	Compositore	C	50	50	100	–
	Paroliere	A	50	50	–	100
10	Compositore	C	42,5	42,5	80	–
	Paroliere	A	42,5	42,5	–	50
	Arrangiatore	AR	15	15	20	50
Opere edite						
11	Compositore	C	32,5(25 ¹)	30(25 ²)	60(50 ²)	–
	Paroliere	A	32,5(25 ¹)	30(25 ²)	–	60(50 ²)
	Editore	E	35(50 ¹)	40(50 ²)	40(50 ²)	40(50 ²)
12	Compositore	C	27,5(22,5 ¹)	25(22,5 ²)	47,5(40 ²)	–
	Paroliere	A	27,5(22,5 ¹)	25(22,5 ²)	–	30(25 ²)
	Arrangiatore	AR	10(5 ¹)	10(5 ²)	12,5(10 ²)	30(25 ²)
	Editore	E	35(50 ¹)	40(50 ²)	40(50 ²)	40(50 ²)
Opere sub-edite						
13	Compositore	C	25	20	40	–
	Paroliere	A	25	20	–	40
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-editore	SE	35	40	40	40
14	Compositore	C	17,5	15	30	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	30
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	15	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40
15	Compositore	C	17,5	15	30	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	30
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-arrangiatore	SR	15	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40

¹ Possibile aumento al 50% della parte dell'editore per la musica da film (secondo la cifra 2.1.3.6).

² Aumento al 50% della parte dell'editore che procede a proprie registrazioni (secondo la cifra 2.1.3.3).

Tabelle I per dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2016

Tabella I B Musica con testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi				
			Musica protetta testo protetto	Musica protetta testo libero	Musica libera testo protetto	Arrangiamenti di opere libere	
		%	%	%	%	%	
16	Compositore	C	17,5	15	30	–	
	Paroliere	A	17,5	15	–	30	
	Editore	E	15	20	20	20	
	Sub-paroliere	SA	7,5	5	5	5	
	Sub-arrangiatore	SR	7,5	5	5	5	
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	
17	Compositore	C	22,5	17,5	30	–	–
	Paroliere	A	22,5	17,5	–	20	–
	Arrangiatore	AR	5	5	10	20	40
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
18	Compositore	C	15	12,5	22,5	–	–
	Paroliere	A	15	12,5	–	15	–
	Arrangiatore	AR	5	5	7,5	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	15	10	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
19	Compositore	C	17,5	15	30	–	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	15	–
	Arrangiatore	AR	–	–	–	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-Bearbeiter	SR	15	10	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
20	Compositore	C	17,5	15	30	–	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	15	–
	Arrangiatore	AR	–	–	–	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	7,5	5	5	5	5
	Sub-arrangiatore	SR	7,5	5	5	5	5
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40

Tabelle II per dichiarazioni d'opera dal 1.1.2017

Tabella II A Musica senza testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi	
			Musica protetta	Arrangiamenti di opere libere
		%	%	%
Opere manoscritte				
01	Compositore C	100	100	
02	Compositore C	80	80	–
	Arrangiatore AR	20	20	100
Opere edite				
03	Compositore C	66,67(50 ¹)	60(50 ²)	
	Editore E	33,33(50 ¹)	40(50 ²)	
04	Compositore C	50(40 ¹)	47,5(40 ²)	–
	Arrangiatore AR	16,67(10 ¹)	12,5(10 ²)	60(50*)
	Editore E	33,33(50 ¹)	40(50 ²)	40(50*)
Opere sub-edite				
05	Compositore C	50	40	
	Editore E	15	20	
	Sub-editore SE	35	40	
06	Compositore C	40	30	–
	Arrangiatore AR	10	10	40
	Editore E	15	20	20
	Sub-editore SE	35	40	40
07	Compositore C	35	30	
	Editore E	15	20	
	Sub-arrangiatore SR	15	10	
	Sub-editore SE	35	40	
08	Compositore C	35	30	–
	Arrangiatore AR	–	–	30
	Editore E	15	20	20
	Sub-arrangiatore SR	15	10	10
	Sub-editore SE	35	40	40

¹ Per la musica da film, è stato possibile concordare un aumento al 50% della parte dell'editore per le dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2017 (secondo la cifra 2.1.3.6).

² Aumento al 50% della parte dell'editore che procede a proprie registrazioni (secondo la cifra 2.1.3.3).

Tabelle II per dichiarazioni d'opera dal 1.1.2017

Tabella II B Musica con testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni (cfr. anche cifra 2.1.2, al. 2)	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi			
			Musica protetta testo protetto	Musica protetta testo libero	Musica libera testo protetto	Arrangiamenti di opere libere
		%	%	%	%	%
Opere manoscritte						
09	Compositore	C	50	50	100	–
	Paroliere	A	50	50	–	100
10	Compositore	C	42,5	42,5	80	–
	Paroliere	A	42,5	42,5	–	50
	Arrangiatore	AR	15	15	20	50
Opere edite						
11	Compositore	C	33,34(25 ¹)	30(25 ²)	60(50 ²)	–
	Paroliere	A	33,33(25 ¹)	30(25 ²)	–	60(50 ²)
	Editore	E	33,33(50 ¹)	40(50 ²)	40(50 ²)	40(50 ²)
12	Compositore	C	27,5(22,5 ¹)	25(22,5 ²)	47,5(40 ²)	–
	Paroliere	A	27,5(22,5 ¹)	25(22,5 ²)	–	30(25 ²)
	Arrangiatore	AR	11,67(5 ¹)	10(5 ²)	12,5(10 ²)	30(25 ²)
	Editore	E	33,33(50 ¹)	40(50 ²)	40(50 ²)	40(50 ²)
Opere sub-edite						
13	Compositore	C	25	20	40	–
	Paroliere	A	25	20	–	40
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-editore	SE	35	40	40	40
14	Compositore	C	17,5	15	30	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	30
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	15	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40
15	Compositore	C	17,5	15	30	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	30
	Editore	E	15	20	20	20
	Sub-arrangiatore	SR	15	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40

¹ Per la musica da film, è stato possibile concordare un aumento al 50% della parte dell'editore per le dichiarazioni d'opera fino al 31.12.2017 (secondo la cifra 2.1.3.6).

² Aumento al 50% della parte dell'editore che procede a proprie registrazioni (secondo la cifra 2.1.3.3).

Tabelle II per dichiarazioni d'opera dal 1.1.2017

Tabella II B Musica con testo

Aventi diritto		Esecuzioni e emissioni (cfr. anche cifra 2.1.2, al. 2)	Fabbricazione di supporti sonori e audiovisivi				
			Musica protetta testo protetto	Musica protetta testo libero	Musica libera testo protetto	Arrangia- menti di opere libere	
		%	%	%	%	%	
16	Compositore	C	17,5	15	30	–	
	Paroliere	A	17,5	15	–	30	
	Editore	E	15	20	20	20	
	Sub-paroliere	SA	7,5	5	5	5	
	Sub-arrangiatore	SR	7,5	5	5	5	
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	
17	Compositore	C	22,5	17,5	30	–	–
	Paroliere	A	22,5	17,5	–	20	–
	Arrangiatore	AR	5	5	10	20	40
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
18	Compositore	C	15	12,5	22,5	–	–
	Paroliere	A	15	12,5	–	15	–
	Arrangiatore	AR	5	5	7,5	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	15	10	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
19	Compositore	C	17,5	15	30	–	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	15	–
	Arrangiatore	AR	–	–	–	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-Bearbeiter	SR	15	10	10	10	10
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40
20	Compositore	C	17,5	15	30	–	–
	Paroliere	A	17,5	15	–	15	–
	Arrangiatore	AR	–	–	–	15	30
	Editore	E	15	20	20	20	20
	Sub-paroliere	SA	7,5	5	5	5	5
	Sub-arrangiatore	SR	7,5	5	5	5	5
	Sub-editore	SE	35	40	40	40	40

2.1.3 Applicazione delle chiavi di ripartizione in casi particolari

2.1.3.1 Co-autori e co-editori

¹ I co-autori, quali co-compositori, co-parolieri, co-traduttori o co-arrangiatori ed anche co-editori possono convenire contrattualmente fra loro le rispettive parti, purché siano osservati, per tutte le parti delle categorie autori ed editori i tassi minimi e massimi indicati sotto cifra 2.1.1.

² In mancanza di accordi contrattuali, per una singola opera i co-autori di ogni categoria ed i co-editori ricevono parti uguali. Per le opere collettive, ogni co-autore riceve una parte corrispondente al suo proprio apporto.

2.1.3.2 Parte del paroliere per le opere musicali che comportano solo parzialmente del testo

Quando un'opera comporta solo parzialmente un testo e la durata della musica rappresenta almeno tre volte quella del testo, la parte del paroliere viene ridotta in proporzione.

2.1.3.3 Parte dell'editore che procede a proprie registrazioni

La parte dell'editore passa dal 40% al 50% nelle classi di ripartizione 21 e 22, quando l'editore procede alla registrazione dell'opera su supporto sonoro a spese proprie e provvede in questo modo alla diffusione di supporti sonori e audiovisivi.

2.1.3.4 Opere create come concetti, bozze o altre forme simili

¹ Se gli interpreti di opere create come concetti orali o grafici, di bozze o altre forme simili, influenzano sostanzialmente l'effetto sonoro, i loro compositori possono loro concedere contrattualmente, a titolo di co-compositori, una parte del prodotto delle esecuzioni, emissioni o registrazioni dell'opera.

² Tuttavia, l'insieme delle parti degli interpreti non può essere superiore a quella dei compositori dei concetti orali o grafici.

2.1.3.5 Improvvisazioni

Nei suoi lavori di ripartizione, la SUIA prende in considerazione le improvvisazioni che le sono state dichiarate dall'organizzatore o dall'autore.

2.1.3.6 Musica da film

¹ Per la musica dei film sonori, il compositore ed il paroliere dell'opera da una parte, e l'editore d'altra parte, possono convenire che la parte dell'editore sia del 50% nelle classi di ripartizione per esecuzioni ed emissioni. Le chiavi sono applicate separatamente ad ogni sequenza musicale del film.

² La musica composta appositamente per un film sonoro ed il cui unico avente diritto è il compositore, viene riunita in un'unica sequenza.

³ La regola di cui al paragrafo 1 è valida solo fino al 31.12.2017. Per tutte le opere dichiarate a partire dal 01.01.2018, non si applica alcuna chiave di ripartizione speciale per le esecuzioni e le emissioni.

2.1.3.7 Potpourri e fantasie

Salvo accordo contrario tra gli autori ed editori, si applica la seguente chiave di ripartizione:

	Classi di ripartizione- per esecuzioni ed emissioni	Classi di ripartizione per supporti sonori e audiovisivi
Arrangiatore del potpourri o della fantasia	16,67%	10%
Editore del potpourri o della fantasia	33,33%	40%

Le parti rimanenti vengono divise tra gli autori delle opere utilizzate per il potpourri o la fantasia.

2.1.3.8 Frammenti di opere

¹ La chiave di ripartizione da applicarsi all'opera completa è anche valida per i frammenti di quest'opera, qualunque sia la parte da cui viene estratto il frammento.

² I pezzi estratti da cicli di composizioni, da operette, da opere liriche o da altre opere complete che, secondo le indicazioni fornite dal programma si limitano ad una sola aria (o Lied) o ad un solo movimento, non sono considerati quali frammenti.

2.2 Parti dei membri e mandanti delle società consorelle estere

2.2.1 Parti delle opere alle quali partecipano anche membri o mandanti della SUISA

¹ La SUISA considera le chiavi di ripartizione delle sue società consorelle estere alla stregua delle convenzioni tra i propri membri autori ed editori.

² Anche queste chiavi devono mantenersi tra i tassi minimi e massimi fissati sotto cifra 2.1.1. Se non è il caso, la SUISA applica le proprie chiavi indicate sotto cifra 2.1.2.

³ Le parti di compositori e parolieri le cui opere non sono più protette dal diritto d'autore, vengono fissate e trattate in ogni caso secondo le disposizioni di ripartizione della SUISA.

2.2.2 Parti delle opere alle quali non partecipa nessun membro o mandante della SUISA

¹ Per queste opere, la ripartizione si basa sulle indicazioni delle fiches internazionali, della lista mondiale delle opere della CISAC o di altre fonti di documentazione equivalenti.

² In mancanza di queste indicazioni o se non esiste nessuna documentazione adeguata, si procede – secondo il tenore dei contratti conclusi con le società consorelle estere – nel seguente modo:

- si richiede la documentazione di volta in volta;
- si completa la chiave di ripartizione secondo le regole di ripartizione delle società interessate all'opera, se la SUISA conosce queste regole;
- si fissano le parti secondo le chiavi della SUISA indicate sotto cifra 2.1.2;
- si attribuisce la totalità del prodotto dell'opera alla società consorella estera a cui è affiliato sia il compositore, sia l'arrangiatore se si tratta dell'arrangiamento di un'opera non protetta, sia il paroliere se si tratta di un testo adattato ad una musica non protetta. Tuttavia, quando l'editore è noto, il prodotto totale dell'opera può anche venire attribuito alla società dell'editore.

³ Le parti di compositori e parolieri le cui opere non sono più protette dal diritto d'autore sono in tutti i casi fissate e trattate secondo le disposizioni del Regolamento di ripartizione della SUISA.

⁴ Quando le indicazioni delle fiches internazionali sono contraddittorie, le società consorelle interessate all'opera sono invitate a trovare un accordo. Fino a quel momento, il versamento del prodotto dell'opera è posticipato.

3 Programmi e dichiarazioni quali basi della ripartizione

3.1 Principio

¹ La ripartizione dei diritti viene effettuata sulla base

- delle registrazioni dei sistemi di monitoring,
- dei programmi degli organizzatori delle esecuzioni ed emissioni,
- delle dichiarazioni dei fabbricanti di supporti sonori e audiovisivi.

² Se sono disponibili registrazioni complete attraverso sistemi di monitoring, i programmi e le dichiarazioni vengono utilizzati solo a scopi di controllo.

² Nei seguenti casi, i programmi e le dichiarazioni inviati alla SUIISA non vengono presi in considerazione:

- programmi e dichiarazioni inviati alla SUIISA, il cui volume oltrepassa i limiti contrattuali fissati;
- programmi e dichiarazioni che, in seguito ai controlli della SUIISA, risultano evidentemente falsi;
- programmi e dichiarazioni a tal punto incompleti da non corrispondere in nessun modo alle esecuzioni, emissioni o registrazioni che hanno effettivamente avuto luogo;
- programmi o dichiarazioni che hanno fatto l'oggetto di richieste di documentazione presso membri o mandanti della SUIISA o presso società consorelle estere e a cui non è stato risposto nei termini stabiliti;
- programmi o dichiarazioni illeggibili;
- programmi di manifestazioni ricreative con musica da supporto sonoro nella classe di ripartizione 12B, in cui vengono prese in considerazione solo le registrazioni di sistemi di monitoring.

3.2 Lacune nei programmi o nelle dichiarazioni

¹ Se un programma o una dichiarazione menziona solo il titolo di un'opera, senza indicarne l'autore o gli autori, tali informazioni vengono rilevate sulla base della banca dati della SUIISA.

² Se in un programma d'esecuzione o d'emissione si trovano opere con lo stesso titolo di altre opere dello stesso genere, queste vengono – in mancanza di informazioni complementari – cancellate dal programma in questione. Fanno tuttavia eccezione le opere il cui titolo è un grande successo. In questo caso si presume che si tratti veramente di quel successo. Per «successo» s'intendono quelle opere totalizzanti un numero di esecuzioni almeno 20 volte superiore a quello di altre opere con lo stesso titolo. Se nelle dichiarazioni fornite dai produttori di supporti sonori figurano titoli che corrispondono a opere di grande successo, i nomi degli autori devono essere accertati mediante richieste di documentazione.

3.3 Trattamento dei programmi palesemente falsi

¹ L'esclusione dalla ripartizione dei programmi palesemente falsi viene comunicata alle persone che hanno allestito detti programmi, le quali potranno ricorrere contro l'esclusione presso la Commissione di ripartizione e opere.

² Rimane riservata l'azione penale per frode e tentativo di frode.

3.4 Programmi e dichiarazioni ricevuti in ritardo

I programmi e le dichiarazioni ricevuti in ritardo vengono presi in considerazione nella ripartizione seguente.

3.5 Rinuncia a rimettere programmi e dichiarazioni

¹ Nei casi seguenti la SUIISA rinuncia alla rimessa di programmi o dichiarazioni:

- comunicazione pubblica di emissioni;
- ripresa di emissioni da altre emittenti per la ritrasmissione o la distribuzione mediante reti-cavo;
- emissioni di radio private, che per ore diffondono musica mediante supporti sonori. Fanno eccezione le emissioni per le quali la SUIISA obbliga la rispettiva emittente locale ad allestire un elenco;
- esecuzioni mediante supporti sonori in occasione di manifestazioni ricreative;

- altre esecuzioni mediante supporti sonori, con le eccezioni seguenti:
 - quando l'indennità proveniente dall'utilizzazione dello stesso supporto sonoro è superiore a 20 franchi per opera,
 - quando la SUIISA ha concluso degli accordi diversi nei suoi contratti con i clienti;
- saggi musicali di studenti;
- esecuzioni mediante juke-box;
- esecuzioni di musica mediante supporti sonori durante gli intervalli o le pause nei cinema;
- proiezioni di film nei cine-club;
- proiezioni di supporti audiovisivi nelle discoteche;
- musica organistica durante le funzioni religiose, ad eccezione delle esecuzioni di organisti designati dalla SUIISA per allestire l'elenco delle esecuzioni;
- esecuzioni di musicisti soli e in duo nel settore degli esercenti e albergatori o nell'ambito di manifestazioni di società, purché non si tratti di un repertorio musicale scelto appositamente.

La rinuncia concerne esclusivamente i programmi giornalieri che i musicisti devono fornire, ma in nessun caso il repertorio di base che sono tenuti ad allestire per dei periodi più lunghi.

² Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle dichiarazioni di supporti sonori prodotti, nella misura in cui l'autorizzazione alla loro produzione sia associata all'autorizzazione alla loro esecuzione pubblica (caso denominato «usagers communs»).

³ Su proposta della Direzione e della Commissione di ripartizione e delle opere, il Consiglio della SUIISA può rinunciare alla rimessa di altri programmi a condizione che studi statistici abbiano provato che l'esattezza dei conteggi non sia seriamente compromessa.

4 Classi di ripartizione

4.1 Numero delle classi di ripartizione

La SUIISA istituisce le seguenti classi di ripartizione (CR):

No.	Classe di ripartizione
1	Emissioni della SSR <ul style="list-style-type: none"> A Emissioni radiofoniche B Supporti sonori delle emissioni radiofoniche C Emissioni televisive (senza pubblicità) D Supporti sonori delle emissioni televisive (senza pubblicità) E Pubblicità alla televisione
2	Emissioni delle emittenti private <ul style="list-style-type: none"> A Emissioni radiofoniche (senza pubblicità) B Supporti sonori delle emissioni radiofoniche (senza pubblicità) C Emissioni televisive (senza pubblicità) D Supporti sonori delle emissioni televisive (senza pubblicità) F Emissioni pubblicitarie alla televisione X Finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere
3	Emissioni di programmi Pay-Radio/TV <ul style="list-style-type: none"> A Diffusione dei programmi senza immagine B Diffusione dei programmi con immagine
4	Concerti e produzioni analoghe a carattere di concerto

- 5 Esecuzioni musicali di carattere religioso
- 6 Società di strumenti a fiato
- 7 Cori profani, club di fisarmonicisti, chitarristi e mandolinisti, gruppi folcloristici e gruppi di tamburi e simili
- 8 Club di jodel
- 9 Proiezioni di supporti audiovisivi
 - A Proiezioni di film nei cinema
 - B Proiezioni di film pubblicitari nei cinema
 - C Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo
 - D Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti fino a 200 franchi per supporto audiovisivo
- 12 Esecuzioni di musica ricreativa (senza concerti)
 - A Esecuzioni di musica ricreativa dal vivo
 - B Esecuzioni di musica ricreativa da supporto sonoro
- 21 Produzione di supporti sonori e utilizzazioni online audio
 - A Supporti sonori destinati al commercio – Licenze nazionali
 - B Movimenti musicali
 - C Supporti sonori pubblicitari
 - D Altri supporti sonori
 - R Ringtones
 - S Online audio streams
 - X Online audio downloads
 - Z Supporti sonori destinati al commercio – Licenze centrali
- 22 Produzione di supporti audiovisivi e utilizzazioni online video
 - A Supporti audiovisivi (inclusi video musicali) destinati al commercio – Licenze nazionali
 - B Supporti audiovisivi pubblicitari
 - C Altri supporti audiovisivi
 - S Streams di piattaforme VoD (video-on-demand)
 - W Ulteriori online video streams
 - X Online video downloads
 - Z Supporti audiovisivi destinati al commercio – Licenze centrali

4.2 Disposizioni particolari relative alle diverse classi di ripartizione

4.2.1 Classi di ripartizione 1A – 1D (Emissioni della SSR, senza pubblicità)

¹ Per tutte le emissioni radiofoniche e televisive della SSR, vengono introdotte due classi di ripartizione distinte (classi 1A e 1C); per tutte le registrazioni realizzate dagli studi radio e televisione della SSR, vengono introdotte due altre classi di ripartizione distinte (classi 1B e 1D). Ne sono escluse le emissioni pubblicitarie alla televisione (cifra 4.2.2).

² Si parte dal presupposto che tutte le emissioni della radio e della televisione siano state registrate dagli studi su supporti sonori, ad eccezione dei film commerciali trasmessi alla televisione. Ne consegue la seguente suddivisione delle indennità per la radio e la televisione.

2/3 sono attribuiti al diritto d'emissione,

1/3 è attribuito al diritto di riproduzione.

Il numero dei supporti sonori prodotti per un'emissione non è rilevante. Nei lavori di ripartizione non si tiene conto delle registrazioni su supporti sonori che non servono per delle emissioni.

³ Eccezion fatta per i giornali regionali della SSR, a tutte le emissioni radiofoniche della SSR vengono attribuiti gli stessi coefficienti. Ai giornali regionali della SSR viene attribuito il coefficiente 0,2.

⁴ A tutte le emissioni della SSR viene attribuito lo stesso coefficiente. Ne sono escluse le emissioni televisive che consistono perlopiù di repliche di altri programmi. Questi sono valutati con il coefficiente 0,2.

⁵ Le emissioni comuni, trasmesse simultaneamente da più programmi radiofonici o canali televisivi, sono considerate delle emissioni di ogni singolo programma o canale, purché la loro importanza sia molto estesa e superi le regioni linguistiche. Ne sono tuttavia in particolare escluse le emissioni riprese regolarmente da altri programmi che sono valutate come un'unica emissione.

⁶ Le emissioni radiofoniche, trasmesse simultaneamente dalla Radio Svizzera Internazionale sono considerate solo come delle emissioni del programma radiofonico.

4.2.2 Classe di ripartizione 1E (Emissioni pubblicitarie alla televisione SSR)

La ripartizione viene effettuata per spot pubblicitario, proporzionalmente alla cifra d'affari che la società di marketing della SSR realizza per la diffusione dello spot e tenendo conto della durata della musica rispetto alla durata dello spot (pro rata temporis). La somma totale disponibile ai fini della ripartizione viene ripartita proporzionalmente all'importo così calcolato per spot.

4.2.3 Classe di ripartizione 2 (Emissioni delle radio e televisioni private)

A condizione che l'emittente fornisca i suoi programmi per intero e in forma digitale in un formato che la SUISA sia in grado di elaborare automaticamente, la ripartizione per emittente privata viene effettuata proporzionalmente all'indennità versata dalle emittenti private (ad eccezione delle emissioni pubblicitarie nelle radio private, vedi cifra 4.2.3.2). Le indennità delle emittenti che non raggiungono un importo fisso stabilito dal Consiglio della SUISA su base annua, non vengono ripartite in maniera mirata. Questi introiti vengono versati proporzionalmente alle altre emissioni della stessa classe di ripartizione.

4.2.3.1 Classi di ripartizione 2A – 2D (Emissioni delle emittenti private, senza pubblicità)

¹ Per le emissioni radiofoniche e televisive delle emittenti private, vengono introdotte due classi di ripartizione distinte (classi 2A e 2C), per tutte le registrazioni su supporti sonori e audiovisivi realizzate dagli studi radio e televisione delle emittenti private, vengono introdotte due altre classi di ripartizione distinte (classi 2B e 2D).

² Si parte dal presupposto che tutte le emissioni della radio e della televisione siano state registrate dagli studi su supporti sonori, ad eccezione dei film commerciali trasmessi alla televisione. Ne consegue la seguente suddivisione delle indennità per la radio e la televisione.

2/3 sono attribuiti al diritto d'emissione e

1/3 è attribuito al diritto di riproduzione.

³ Il numero dei supporti sonori prodotti per un'emissione non è rilevante. Nei lavori di ripartizione non si tiene conto delle registrazioni su supporti sonori che non servono per delle emissioni.

⁴ Prima della ripartizione viene dedotto dall'indennità d'emissione il montante corrispondente ai programmi ripresi regolarmente da altre emittenti. Questo montante viene ripartito come supplemento all'indennità pagata dall'emittente d'origine.

4.2.3.2 Emissioni pubblicitarie nelle radio private

Gli introiti della musica nelle emissioni pubblicitarie delle radio private vengono attribuite alle classi di ripartizione 1A, 1E e 2A (vedi cifra 5.4, TC S)

4.2.3.3 Classe di ripartizione 2F (Emissioni pubblicitarie nelle televisioni private)

Per la musica negli spot pubblicitari, viene calcolato un tasso unitario per emittente privata.

4.2.3.4 Classe di ripartizione 2X (Finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere)

¹ La ripartizione viene effettuata per emittente televisiva proporzionalmente all'indennità versata dalle società consorelle.

² Alla musica utilizzata come cornice, accompagnamento o sonorizzazione di programmi di vendita viene attribuito il coefficiente 0,25, mentre alla musica negli spot pubblicitari il coefficiente 1.

4.2.4 Classi di ripartizione 3A e 3B (Emissioni di programmi Pay-Radio/TV)

¹ La ripartizione viene effettuata sulla base degli introiti per ogni programma Pay-Radio/TV. Nel caso di pacchetti composti da più programmi, gli introiti per i pacchetti vengono attribuiti a ciascun programma sulla base del numero di abbonati, indipendentemente dalla durata di emissione.

² Ai programmi di Pay-TV vengono attribuiti i coefficienti seguenti:

- | | |
|--|----------------|
| – Programmi di sport, d'attualità e d'informazione | coefficiente 1 |
| – Programmi musicali e culturali | coefficiente 4 |
| – Tutti gli altri programmi | coefficiente 3 |

³ Le parti per ciascun programma vengono ripartite nella maniera seguente:

- le parti dei programmi stranieri vengono versate alle società consorelle del paese d'origine in vista dell'ulteriore ripartizione, previa deduzione della presunta partecipazione (o conformemente all'accordo con la società consorella) dei sub-editori svizzeri al prodotto della ripartizione;
- le parti dei programmi di Pay-Radio svizzeri vengono attribuite alla classe di ripartizione 1A, ad eccezione delle parti delle radio private che vengono attribuite alla classe di ripartizione 2A;
- le parti dei programmi di Pay-TV svizzeri vengono ripartite per programma a condizione che la somma attribuita al programma in questione superi un importo fisso stabilito ogni anno dal Consiglio della SUISA.

⁴ Si parte dal presupposto che i gestori dei programmi Pay non registrino i programmi su supporti sonori o audiovisivi.

⁵ Le parti a favore dei sub-editori svizzeri vengono versate sotto forma di un supplemento percentuale – uguale per tutti i sub-editori – ai loro introiti provenienti dalle classi di ripartizione 1A e 1C.

4.2.5 Classe di ripartizione 4 (Concerti e produzioni analoghe a carattere di concerto)

¹ La ripartizione avviene per programma.

² Quando al concerto viene aggiunto un programma supplementare, il 90% dell'indennità viene ripartito a beneficio del programma principale, mentre il 10% restante è riservato al programma supplementare.

4.2.6 Classi di ripartizione 5–8 (Chiese, fanfare, cori e club di jodel)

¹ Per le classi di ripartizione 5, 6, 7 e 8 i programmi delle grandi manifestazioni singole a livello internazionale, i concerti di musica sacra e le feste di musica regionali, cantonali o federali determinanti per la ripartizione vengono riscossi annualmente.

² Per le classi di ripartizione 6, 7 e 8 tutti i programmi rilevanti per la ripartizione vengono richiesti annualmente, a patto che una federazione nazionale delle società di musica fornisca i programmi di tutti i suoi membri in forma elettronica e in un formato che la SUISA sia in grado di elaborare automaticamente, e che questa federazione rappresenti almeno il 90% di tutte le società di musica i cui programmi vengono ripartiti nella relativa classe di ripartizione. Suddetti programmi servono come base della ripartizione annuale.

³ Tutti gli altri programmi vengono richiesti a cadenza biennale, ad eccezione di quelli indicati al paragrafo 1. Servono quindi come base per due periodi di ripartizione.

⁴ Anche se più cori o ensemble partecipano all'esecuzione di un'opera, si tratta di un'unica esecuzione di quell'opera. Fanno eccezione a tale regola le esecuzioni dette «d'insieme» nell'ambito di feste di musica regionali, cantonali o federali; in questi casi, si conta un'esecuzione per ogni coro partecipante, per ogni banda di fiati o altro ensemble partecipante.

⁵ Per quanto concerne le esecuzioni da repertori per i quali gli introiti tariffari annui ammontano a meno di 15'000.– franchi, le indennità non vengono ripartite in modo mirato. Questi introiti vengono ripartiti proporzionalmente sulle altre esecuzioni della stessa classe di ripartizione.

4.2.7 Classe di ripartizione 9 (Proiezioni di supporti audiovisivi)

4.2.7.1 Sottoclasse 9A (Proiezioni di film nei cinema)

Un tasso unico per secondo di musica e per spettatore è calcolato per la musica di tutti i film proiettati.

4.2.7.2 Sottoclasse 9B (Proiezioni di film pubblicitari nei cinema)

Un tasso unico per secondo di musica e per spettatore è calcolato per la musica di tutti i film pubblicitari proiettati.

4.2.7.3 Sottoclasse 9C (Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo)

La ripartizione avviene per supporto audiovisivo.

4.2.7.4 Sottoclasse 9D (Proiezioni di supporti audiovisivi all'infuori dei cinema, con introiti fino a 200 franchi per supporto audiovisivo)

Per la musica di tutti i supporti audiovisivi proiettati viene calcolato un tasso unitario per ogni secondo di musica.

4.2.8 Classe di ripartizione 12 (Esecuzioni di musica ricreativa, senza concerti)

4.2.8.1 Sottoclasse 12A (Esecuzioni di musica ricreativa dal vivo)

Tutti i programmi vengono trattati alla stessa maniera.

4.2.8.2 Sottoclasse 12B (Esecuzioni di musica ricreativa da supporto sonoro)

La ripartizione si basa su un concetto di campionamento rilevato statisticamente, che viene realizzato attraverso un monitoraggio musicale con l'impiego di cosiddetti hitbox. Le registrazioni degli hitbox servono da base della ripartizione.

4.2.9 Classi di ripartizione 21A, 21B, 21Z, 22A e 22Z (Supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico)

¹ La ripartizione viene effettuata sia per le indennità per i diritti d'autore concesse in licenza dalla SUISA stessa, sia per i compensi trasferiti alla SUISA da società estere dalle licenze centrali ai fini della ripartizione.

² La ripartizione viene effettuata per supporto sonoro o supporto audiovisivo, a seconda di come è stata calcolata l'indennità per i diritti d'autore.

³ Nel caso di supporti sonori o audiovisivi destinati all'esportazione e per i quali la SUIISA conosce il paese destinatario, gli introiti vengono ripartiti come segue, secondo le disposizioni dei contratti di sub-edizione:

- In caso di partecipazione del sub-editore svizzero ai supporti sonori e audiovisivi fabbricati in Svizzera, gli stessi autori ed editori riceveranno una parte degli introiti come se si trattasse di una vendita di supporti sonori e audiovisivi in Svizzera.
- In caso di partecipazione del sub-editore straniero ai supporti sonori e audiovisivi venduti nel paese d'esportazione, gli autori e gli editori aventi diritto al prodotto dell'opera nel paese d'esportazione riceveranno una parte degli introiti.

Fanno eccezione quelle ripartizioni effettuabili soltanto con un enorme dispendio.

4.2.10 Classi di ripartizione 21C, 22B e 22C (Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al commercio e su supporti audiovisivi per l'esecuzione, l'emissione o l'utilizzo online)

La ripartizione avviene per supporto sonoro o audiovisivo.

4.2.11 Classe di ripartizione 21D (Supporti sonori che non sono destinati né al pubblico né alla pubblicità)

Per la musica di tutti i supporti sonori viene fissato un tasso unitario per minuto di musica.

4.2.12 Classi di ripartizione 21R, 21S, 21X, 22S, 22W e 22X (Ringtones, online audio streams e downloads nonché online video streams e downloads)

La ripartizione viene effettuata per utilizzazione, tenendo conto della maniera in cui l'indennità per i diritti d'autore è stata calcolata.

5 Destinazione delle indennità

5.1 Copertura delle spese

¹ Da tutte le indennità riscosse, la SUIISA deduce il montante necessario alla copertura delle sue spese amministrative.

² La deduzione delle spese corrisponde:

- per le esecuzioni ed emissioni (compresi i supporti sonori ed audiovisivi della radio e televisione), come pure per le diffusioni nelle reti-cavo, ad un tasso percentuale fissato ogni anno oppure per periodo di ripartizione dal Consiglio della SUIISA. Questo tasso è per principio identico per tutte le esecuzioni, emissioni e diffusioni. Si terrà tuttavia conto delle spese relative ai lavori di riscossione o di ripartizione che la SUIISA affida ad altre società. Per i supporti sonori ed audiovisivi della radio e della televisione la deduzione delle spese non potrà in nessun caso essere superiore al 25%;
- per le tariffe riguardanti la fabbricazione di supporti sonori ed audiovisivi ad un tasso massimo del 15%, fissato ogni anno dal Consiglio della SUIISA;
- per le tariffe comuni (TC = Tariffe comuni con altre società di gestione svizzere) 4 (Indennità sui supporti vergini), 4i (Indennità sulla memoria e sugli hard disk degli apparecchi digitali), 5 (Noleggio di esemplari di opere), 7 (Uso didattico), 8 (Diritti di riprografia al di fuori delle scuole), 9 (Reti interne all'azienda), 10 (Utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili), 11 (Utilizzo opere d'archivio), 12 (Compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e vPVR) e 13 (Opere orfane) come anche per tutti gli introiti provenienti dall'estero ad una percentuale fissata ogni anno dal Consiglio della SUIISA.

³ Rimangono riservati i contratti con le società consorelle.

5.2 Contributo alla previdenza sociale ed alla promozione di attività culturali

¹ Di tutte le indennità riscosse in Svizzera e nel Liechtenstein per

- l'esecuzione e l'emissione, compresa la diffusione nelle reti-cavo,
- la fabbricazione – a scopi d'emissione – di supporti sonori e audiovisivi da parte della radio e della televisione,
- le indennità sui supporti vergini (TC 4),
- l'indennità sulla memoria e sugli hard disk degli apparecchi digitali (TC 4i),
- il diritto di noleggio (TC 5),
- l'uso didattico (TC 7),
- i diritti di riprografia al di fuori delle scuole (TC 8),
- le reti interne all'azienda (TC 9),
- l'utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili (TC 10),
- l'utilizzo delle opere d'archivio degli organismi di diffusione (TC 11),
- il compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e vPVR (TC 12)

la SUISA attribuisce, deduzione fatta delle spese,

- il 7,5% alla Fondazione a favore degli autori ed editori della SUISA,
- il 2,5% alla promozione di attività culturali (FONDATION SUISA).

² Ne sono escluse le utilizzazioni in Internet (offerte audio e video on demand) conformemente alla cifra 5.6.

³ Sono riservati i contratti con le società consorelle estere.

⁴ Le indennità riscosse per le opere orfane ai sensi dell'art. 22b LDA vengono accantonate dalla ripartizione. Se nessun titolare dei diritti si fa avanti entro dieci anni, gli importi accantonati sono utilizzati in aggiunta alle attribuzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 per la previdenza sociale e l'adeguata promozione della cultura. Una volta coperte le spese, saranno attribuiti

- il 75% alla Fondazione a favore degli autori ed editori della SUISA,
- il 25% alla promozione di attività culturali (FONDATION SUISA).

5.3 Principi di attribuzione

5.3.1 Indennità accompagnate da programmi o registrazioni dei sistemi di monitoring

Le indennità per le quali la SUISA riceve programmi o altre dichiarazioni relative alle opere utilizzate spettano agli autori ed editori delle opere indicate in detti documenti.

5.3.2 Indennità senza programma

Le indennità riscosse senza programma d'utilizzazione sono attribuite alle classi di ripartizione in cui predominano le opere di un genere identico o simile.

5.4 Attribuzione degli introiti alle diverse classi di ripartizione

Le indennità riscosse dalla SUISA sono attribuite alle varie classi di ripartizione, conformemente alla tabella seguente:

Tariffa	Descrizione della tariffa	Classe di ripartizione	
A	Radio SSR		1A – 1B
	TV SSR (con emissioni pubblicitarie)	64%	1C – 1D
		36%	1E
	Play Suisse		22S

L'attribuzione alla CR 22S avviene a carico degli importi versati per la radio e la televisione in proporzione ai costi investiti dalla SSR nella sua piattaforma Play Suisse rispetto ai suoi costi totali.

Tariffa	Descrizione della tariffa	Classe di ripartizione	
B	Società di musica		
	– Società di strumenti a fiato (fanfare)		6
	– Cori profani e complessi strumentali		7
	– Club di jodel		8
	– Orchestre sinfoniche di dilettanti		4
TC C	Chiese ed altre comunità religiose		5
D	Società di concerti		4
TC E	– Cinema	91%	9A
		6%	9B
		1.5%	12A
		1.5%	12B
	– Proiezioni di supporti audiovisivi (senza i cinema),		
	– in caso di introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo proiettato		9C
	– in caso di introiti non superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo proiettato		9D
TC H	Musica per manifestazioni danzanti e ricreative nel settore degli esercenti e albergatori		
	– Esecuzioni di musica ricreativa dal vivo		
	– esecuzioni con introiti superiori a 20 franchi per opera		4
	– altre esecuzioni		12A
	– Esecuzioni di musica ricreativa da supporto sonoro		12B
TC Hb	Esecuzioni musicali per manifestazioni danzanti e ricreative		
	– introiti da musica dal vivo con programma		
	– introiti superiori a 20 franchi per opera		4
	– altre esecuzioni		12A
	– introiti da musica dal vivo senza programma	3%	4
		7%	5
		40%	6, 7, 8
		50%	12A
	– Introiti da musica da supporto sonoro		12B
TC HV	Hotel-Video		9D
TC K	Concerti e produzioni analoghe a carattere di concerto		
	– introiti con programma		4
	– introiti senza programma	50%	4
		3%	5
		7%	6, 7, 8
		20%	12A
		20%	12B
TC L	Corsi di danza, di ginnastica e di balletto	50%	4
		25%	12A
		25%	12B

Tariffa	Descrizione della tariffa	Classe di ripartizione	
TC Ma	Juke-box	30%	2A–D
		3%	4
		7%	5
		10%	6, 7, 8
		25%	12A
		25%	12B
PA	Movimenti musicali		21B
PI	Supporti sonori e video musicali destinati al pubblico		
	– Supporti sonori – Licenze nazionali		21A
	– Supporti sonori – Licenze centrali		21Z
	– Supporti audiovisivi che contengono principalmente musica in forma audiovisiva (video musicali) – Licenze nazionali		22A
	– Supporti audiovisivi che contengono principalmente musica in forma audiovisiva (video musicali) – Licenze centrali		22Z
PN	Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al pubblico		
	– supporti sonori per la pubblicità		21C
	– altri supporti sonori		21D
TC S	Emittenti		
	– Radio private		
	– Emissioni delle emittenti private, senza pubblicità		2A, 2B
	– Emissioni pubblicitarie	15%	1A
		70%	1E
		15%	2A
	– Televisioni private		
	– Emissioni delle emittenti private, senza pubblicità		2C, 2D
	– Emissioni pubblicitarie		2F
	Le attribuzioni alle emissioni pubblicitarie vengono eseguite proporzionalmente alla durata media delle emissioni pubblicitarie rispetto all'intera durata d'emissione.		
VI	Registrazione di musica su supporti audiovisivi destinati al pubblico		22A
VN	Registrazione di musica su supporti audiovisivi per l'esecuzione, l'emissione o l'utilizzo online		
	– supporti audiovisivi per la pubblicità		22B
	– altri supporti audiovisivi		22C
TC Y	Radio e televisioni a pagamento		3A, 3B
TC Z	Circo		
	– Introiti con programma		4
	– Introiti senza programma	50%	12A
		50%	12B

5.5 Tariffe comuni (TC) di SUISA, PROLITTERIS, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM

Le indennità riscosse vengono ripartite fra le società di gestione SUISA, PROLITTERIS, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM. Gli importi spettanti alla SUISA vengono ripartiti come segue:

5.5.1 TC 1, TC 2b – Reti via cavo (TC 1) e Reti IP (TC 2b)

¹ Questo compenso si articola in un'indennità radio e in un'indennità televisiva. La SUISA ripartisce ognuna di queste indennità tra le emittenti i cui programmi vengono diffusi tramite reti via cavo o reti IP. I programmi svizzeri e stranieri sono trattati in maniera identica, senza tener conto di eventuali differenze nella durata d'emissione.

² Alle emittenti televisive vengono attribuiti i coefficienti seguenti:

Emittenti sportive, News, d'informazione e canali di shopping	coefficiente 1
Emittenti musicali e culturali	coefficiente 4
Tutte le altre emittenti	coefficiente 3

³ Le attribuzioni ai programmi d'emissione della SSR, delle emittenti private svizzere e delle emittenti straniere si effettuano sulla base delle cifre di ascolto quotidiane.

⁴ Le parti per ogni emittente sono assegnate

- per i programmi radiofonici svizzeri: alle classi di ripartizione 1A o 2A;
- per i programmi televisivi svizzeri: alle classi di ripartizione 1C (90%) e 1E (10%) o alle classi di ripartizione 2C (90%) e 2F (10%);
- per i programmi delle emittenti straniere: alle società consorelle del paese d'origine, per la ripartizione ulteriore; viene dapprima dedotta la presumibile partecipazione dei sub-editori svizzeri a questo ricavo.

⁵ Le deduzioni a favore dei sub-editori svizzeri sono loro versate sotto forma di un supplemento percentuale, uguale per tutti i sub-editori, dei loro introiti provenienti dalle classi di ripartizione 1A e 1C.

5.5.2 TC 3a – Intrattenimento di sottofondo generale

Introiti con programma	Classe di ripartizione		
– introiti superiori a 20 franchi per opera (esecuzioni con supporti sonori)		4	
– introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo		9C	
– in altri casi (supporti audiovisivi)		9D	
– in altri casi (supporti sonori)		12A	
Introiti senza programma	Classe di ripartizione		
– Audio	55,0%	1A	
	29,5%	2A	
	0,5%	1E	
	1,0%	4	
	0,5%	5	
	6,5%	6, 7, 8	
	3,5%	12A	
	3,5%	12B	
	– Video	55,0%	1C
		0,5%	1E
		3,9%	2C
0,1%		2F	
0,5%		5	
20,0%		9D	

I rimanenti 20% sono aggiunti alle indennità per le trasmissioni televisive delle emittenti estere, nella tariffa TC 1.

5.5.3 TC 3b – Intrattenimento di sottofondo nei mezzi di trasporto

Introiti con programma	Classe di ripartizione	
– introiti superiori a 20 franchi per opera (esecuzioni con supporti sonori)		4
– introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo		9C
– in altri casi (supporti audiovisivi)		9D
– in altri casi (supporti sonori)		12A
Introiti senza programma	Classe di ripartizione	
	50,0%	1A
	10,0%	1C
	0,5%	1E
	25,0%	2A
	5,5%	6, 7, 8
	2,0%	9D
	3,5%	12A
	3,5%	12B

5.5.4 TC 3c – Ricezione di emissioni televisive su maxischermi («public viewing»)

		Classe di ripartizione
	55,0%	1C
	0,5%	1E
	3,9%	2C
	0,1%	2F
	0,5%	5
	20,0%	9D

I rimanenti 20% sono aggiunti alle indennità per le trasmissioni televisive delle emittenti estere, nella tariffa TC 1.

**5.5.5 TC 4 (supporti vergini), 4i (supporti di memoria digitali integrati negli apparecchi)
– Indennità sui supporti vergini**

		Classe di ripartizione	
– Audio		33,0%	1A
		28,0%	2A
	(licenze nazionali)	11,5%	21A
	(licenze centrali)	11,5%	21Z
		16,0%	4
– Video		16,0%	1C
		12,0%	22°
		14,0%	2C
		8,0%	9A
		17,0%	1A
		17,0%	2A

I rimanenti 16% sono aggiunti alle indennità per le trasmissioni televisive delle emittenti estere, nella tariffa TC 1.

Gli introiti devono essere ripartiti sul settore audio e sul settore video:

- smartphone e tablet: nella misura del 90% sul settore audio e del 10% sul settore video
- computer portatili e hard disk esterni: nella misura dell'82 % sul settore audio e del 18 % sul settore video.

Per gli altri supporti vergini delle TC 4 e TC 4i, la chiave di ripartizione risulta dalla tipologia del supporto vergine.

5.5.6 TC 5 – Noleggio di esemplari di opere (Noleggio* di esemplari di opere in biblioteche e videoteche)

Introiti con programma	Classe di ripartizione	
– introiti superiori a 20 franchi per opera (supporto sonoro)		4
– introiti superiori a 200 franchi per supporto audiovisivo		9C
– in altri casi (supporti audiovisivi)		9D
– in altri casi (supporti sonori)		12A
 Introiti senza programma	 Classe di ripartizione	
– Audio	50,0%	2A–D
	25,0%	12A
	25,0%	12B
 – Video	 50,0%	 9A
	50,0%	22A

* Comprende anche il prestito di esemplari di opere nel Principato del Liechtenstein.

5.5.7 TC 7 – Uso didattico (esecuzioni musicali che coinvolgono più classi di ripartizione, copia sui supporti vergini, diritti di riprografia, reti interne alle scuole)

5.5.7.1 Esecuzioni musicali che coinvolgono più classi di ripartizione

Classe di ripartizione	
50,0%	4
25,0%	12A
25,0%	12B

5.5.7.2 Copia sui supporti vergini

¹ Gli introiti per la registrazione di trasmissioni radiofoniche e televisive vengono ripartiti fra quelle emittenti le cui trasmissioni sono state registrate e/o riprodotte.

² Le parti relative alle singole emittenti vengono

- assegnate alle società consorelle del paese d'origine per un'ulteriore ripartizione per quanto attiene alle trasmissioni di emittenti estere; viene dapprima dedotta la presumibile partecipazione dei sub-editori svizzeri a questo ricavo;
- aggiunte alle classi di ripartizione 1A e 2A per quanto attiene alle trasmissioni di emittenti radiofoniche svizzere;
- aggiunte alle classi di ripartizione 1C und 2C per quanto attiene alle trasmissioni di emittenti televisive svizzere.

³ Le deduzioni a favore dei sub-editori svizzeri vengono versate sotto forma di un supplemento percentuale, uguale per tutti i sub-editori, ai loro introiti provenienti dalle classi di ripartizione 1A e 1C.

5.5.7.3 Diritti di riprografia

¹ Gli introiti a disposizione per la ripartizione vengono suddivisi ciascuno in ragione della metà fra il repertorio didattico e quello non didattico.

² Repertorio didattico

Questa parte viene ripartita in ragione del 100% fra gli editori e i sub-editori svizzeri e fra le società consorelle estere, con l'onere di indennizzo degli altri beneficiari. La parte dei rispettivi editori, sub-editori e società consorelle si calcola in base al numero dichiarato di pagine di letteratura didattica che può essere fornita. I titoli di questa letteratura stampata devono essere elencati, per ragioni di attestazione, in un catalogo di edizione. Qualora venissero dichiarati soltanto i titoli, vengono calcolate 16 pagine per titolo.

³ Repertorio non didattico

Questa parte viene attribuita alle seguenti classi di ripartizione:	Classe di ripartizione	
25.1%	4	
16,6%	5	
16,6%	6	
16,6%	7	
8,5%	8	
8,3%	12A	
	8,3%	12B

5.5.7.4 Reti interne alle scuole

Classe di ripartizione	
50,0%	1A
50,0%	1C

5.5.8 TC 8 – Diritti di riprografia al di fuori delle scuole

¹ Gli introiti a disposizione per la ripartizione vengono suddivisi ciascuno in ragione della metà fra il repertorio didattico e quello non didattico.

² Repertorio didattico

Questa parte viene ripartita in ragione del 100% fra gli editori e i sub-editori svizzeri e fra le società consorelle estere, con l'onere di indennizzo degli altri beneficiari. La parte dei rispettivi editori, sub-editori e società consorelle si calcola in base al numero dichiarato di pagine di letteratura didattica che può essere fornita. I titoli di questa letteratura stampata devono essere elencati, per ragioni di attestazione, in un catalogo di edizione. Qualora venissero dichiarati soltanto i titoli, vengono calcolate 16 pagine per titolo.

³ Repertorio non didattico

Questa parte viene attribuita alle seguenti classi di ripartizione:	Classe di ripartizione	
25.1%	4	
16,6%	5	
16,6%	6	
16,6%	7	
8,5%	8	
8,3%	12A	
	8,3%	12B

5.5.9 TC 9 – Reti interne all'azienda

Classe di ripartizione	
50,0%	1A
50,0%	1C

5.5.10 TC 10 – Utilizzo di opere e prestazioni da parte di disabili

Classe di ripartizione	
50,0%	1A
50,0%	1C

5.5.11 TC 1 – Opere d'archivio

		Classe di ripartizione	
Radio	66,7%	2A	
	33,3%	2B	
TV	66,7%	2C	
	33,3%	2D	

5.5.12 TC 12 – Compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e vPVR

Le entrate sono aggiunte all'indennità televisiva nella cifra 5.5.1 (TC 1 e 2b).

5.5.13 TC 13 – Opere orfane

Se, entro il periodo di dieci anni di cui alla cifra 5.2 par. 4 si fanno avanti dei titolari dei diritti, gli introiti riscossi sono dovuti a questi ultimi, purché non debbano essere rimborsati all'organismo pagatore comune per la TC 13.

5.6 Utilizzazioni in Internet (offerte audio e video on demand)

5.6.1 Piattaforme di streaming e download

¹ Gli introiti provenienti da piattaforme audio e video-on-demand, vengono ripartiti applicando sia la chiave di ripartizione dei diritti di esecuzione sia la chiave di ripartizione dei diritti di riproduzione (vedere cifra 2.1). L'attribuzione delle entrate alle rispettive chiavi di ripartizione viene effettuata nella maniera seguente:

Tipo d'utilizzo	Chiave diritti d'esecuzione e diritti d'emissione	Chiave diritti di riproduzione
Downloads	25%	75%
Streams	75%	25%

² Gli introiti provenienti da licenze transfrontaliere rilasciate dalla SUISA per territori al di fuori della Svizzera e del Principato di Liechtenstein, vengono attribuiti alle due classi di ripartizione in base alla ripartizione effettuata dalla società consorella all'estero nel paese interessato, se questa attribuzione è nota alla SUISA.

³ Qualsiasi utilizzazione identificabile viene compensata, a condizione che l'importo ammonti ad almeno CHF 0.01 per avente diritto e periodo di conteggio.

⁴ Se una piattaforma non fornisce informazioni sufficienti per identificare le opere utilizzate, gli introiti vengono ripartiti sulla base dei dati forniti da altre piattaforme per l'utilizzo di opere dello stesso genere o di un genere simile.

⁵ Gli importi pagati da una piattaforma per opere o parti non reclamate («residuals») vengono aggiunti ad altri importi pagati da tale piattaforma o agli importi pagati da una piattaforma che utilizza lo stesso genere di opere o un genere simile. Vengono ripartiti come supplementi sui conteggi in corso. I «residuals» possono essere ripartiti temporalmente su più conteggi al fine di evitare una discrepanza tra l'importo per gli usi effettivi e il supplemento dovuto ai «residuals».

⁶ Gli introiti provenienti da piattaforme audio e video-on-demand, sono attribuiti alle seguenti classi di ripartizione:

Media	Classe di ripartizione
Audio streams	21S
Audio downloads	
Ringtones	21R
Altri	21X
Video streams	22S
Video downloads	22X

5.6.2 Altri video streams

Gli introiti da video streams che non provengono da piattaforme di video-on-demand, come ad esempio quelli da spot pubblicitari e film d'immagine messi a disposizione su Internet, sono attribuiti alla classe di ripartizione 22W.

5.7 Finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere

Gli introiti dalle finestre pubblicitarie svizzere nelle emittenti televisive straniere sono attribuiti alla classe di ripartizione 2X.

6 Calcolo del prodotto dell'opera

6.1 Regole

Il prodotto di tutte le opere viene calcolato secondo le stesse regole. Queste si riferiscono

- alla durata
- alla classificazione dei programmi d'emissione
- al supplemento per le prime emissioni.

6.2 Determinazione della durata

¹ La durata effettiva dell'esecuzione, dell'emissione o della registrazione su supporti sonori di un'opera è determinante per il calcolo del prodotto.

² La durata è determinata in secondi o periodi di 5 minuti.

In secondi:

- emissioni radiofoniche (compresi i supporti sonori della radio)
- emissioni televisive (compresi i supporti sonori della televisione)
- proiezioni di film
- esecuzioni **conteggiate** per programma
- registrazioni di opere su supporti sonori e audiovisivi.

Periodi di 5 minuti:

Tutte le altre esecuzioni, in funzione della tabella seguente:

Durata	Coefficiente
1 – 5 minuti	1
6 – 10 minuti	2
11 – 15 minuti	3
16 – 20 minuti	4
21 – 25 minuti	5
26 – 30 minuti	6
ecc.	ecc.

Le frazioni di minuti vengono conteggiate quali minuti interi.

³ Se la durata d'esecuzione, d'emissione o di registrazione di un'opera non risulta dal programma o dalla dichiarazione del produttore e se non è possibile procurarsi tale durata senza pratiche smisurate, ci si basa sulla durata indicata sulla dichiarazione d'opera o sulla fiche internazionale.

⁴ Se questi documenti non comportano alcuna indicazione, la durata viene stimata.

6.3 Classificazione dei programmi d'emissione della SSR (senza pubblicità) e delle emittenti private (senza pubblicità)

¹ Nelle classi di ripartizione 1A–1B (emissioni radiofoniche della SSR) e 2A–2B (emissioni delle radio private), alle opere utilizzate si applicano i coefficienti seguenti, a seconda del tipo di emissione:

Cat.	Musica nei programmi d'emissione	Coefficiente
D	Musica che serve all'identificazione di emittenti, reti radiofoniche ed emissioni oppure come sottofondo o cornice: sigle, jingles, loops, trailers, ecc., musica di sottofondo, p.es. a emissioni di carattere informativo, sportivo o quiz	0.25
E	Tutta la musica restante	1.5

² Nelle classi di ripartizione 1C–1D (emissioni televisive della SSR) e 2C–2D (emissioni delle televisioni private), alle opere utilizzate si applicano i coefficienti seguenti, a seconda del tipo di emissione:

Cat.	Musica nei programmi d'emissione	Coefficiente
A	Emissioni di concerti o avvenimenti musicali analoghi, videoclip musicali	2
C	Musica nei film (per es. lungometraggi, telefilm, cartoni animati, film d'animazione, film documentari, serie), senza loghi e musica d'introduzione e finale nel caso delle serie di trasmissioni e delle serie	1
D	Musica che serve all'identificazione di emittenti, reti televisive oppure come sottofondo o cornice: sigle, jingles, loops, trailers, billboards, ecc., musica di sottofondo, p.es. a emissioni di carattere informativo, sportivo o quiz, loghi e musica d'introduzione e finale nel caso delle serie di trasmissioni e delle serie, musica abbinata a immagini di prova, di testo e fisse	0.25

La classificazione è indipendente dal fatto che si tratti di emissioni in diretta o in differita.

6.4 Supplemento per le prime emissioni (Emissioni radiofoniche della SSR)

Classi di ripartizione 1A e 1B (Emissioni radiofoniche della SSR)

Nelle classi di ripartizione 1A e 1B (emissioni radiofoniche della SSR) viene versata per la prima emissione di ogni opera o per quella caratterizzata dal più alto numero di punti (esclusa la musica classificata nella categoria D) per periodo di ripartizione un'indennità quintupla.

7 Conteggi

7.1 Principio

¹ Gli autori, gli editori e le società consorelle ricevono più volte all'anno dei conteggi dettagliati.

² Se le stesse classi di ripartizione vengono conteggiate più volte all'anno, l'indennità da ripartire per classe di ripartizione può essere calcolata applicando le basi di calcolo del precedente periodo di ripartizione.

7.2 Data

¹ Le indennità riscosse devono essere ripartite al più tardi nove mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio in cui sono state versate alla SUISA. A meno che non vi siano ragioni obiettive che rendano impossibile la ripartizione in toto o entro questo termine. Tali motivi sono la mancanza di annunci d'utilizzo, il blocco o la mancata documentazione completa delle opere o simili ostacoli reali alla ripartizione. Rimane riservata la cifra 7.5 (Franchigie).

² Le date dei conteggi devono essere comunicate almeno tre mesi prima a tutti i membri e mandanti.

7.3 Aveni diritto non identificabili

¹ Se gli aventi diritto di un'opera non possono essere identificati, devono essere compiuti sforzi ragionevoli per trovarli.

² Al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di cui alla cifra 7.2 paragrafo 1, vale a dire un anno dopo la chiusura dell'anno d'esercizio in questione, deve essere redatta una lista delle opere con gli aventi diritto non identificabili (Inquiry List), che deve essere disponibile sul sito web della SUISA per la consultazione da parte dei membri e delle società consorelle.

³ In caso di insuccesso delle suddette misure, la lista di cui al paragrafo 2 è resa accessibile al pubblico al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di tre mesi.

7.4 Introiti non ripartibili

¹ Gli importi accantonati che, nonostante tutti gli sforzi, non possono essere ripartiti entro cinque anni dalla fine dell'anno dell'accantonamento, vanno a beneficio degli aventi diritto degli anni successivi.

² Rimangono riservate la cifra 5.2 par. 4 nonché la cifra 5.5.13.

7.5 Franchigie

¹ Finché le spese di ripartizione non superano il prodotto di un'opera, le indennità vengono ripartite in maniera specifica agli autori ed editori delle opere eseguite, diffuse o registrate su supporti sonori o audiovisivi.

² Ai sensi del paragrafo 1, vengono conteggiati gli importi più modici se si riferiscono ad opere già contenute nella banca dei dati della SUISA. Lo stesso vale per i film già registrati nella banca dei dati.

³ I conteggi la cui somma non superi un importo stabilito dal Consiglio, per ogni beneficiario e conteggio, non vengono né versati né accreditati. Il saldo dei suddetti conteggi viene utilizzato per la copertura delle spese.

7.6 Obiezioni

¹ Le obiezioni concernenti i conteggi da parte degli aventi diritto vanno trattate con la massima rapidità.

² Le obiezioni concernenti le utilizzazioni delle opere conteggiate (esecuzioni, emissioni, supporti sonori e audiovisivi, ecc.) vanno avanzate in generale entro un periodo di nove mesi, per quanto riguarda la classificazione dei programmi trasmessi (cifra 6.3) entro un periodo di 6 settimane a partire dalla data del conteggio, in caso contrario il conteggio si intende approvato.

7.7 Conteggi supplementari

¹ Se la SUISA viene a conoscenza, sulla base di obiezioni concernenti i conteggi o in altri modi, di utilizzi di opere (esecuzioni, emissioni, supporti sonori o audiovisivi, ecc.) la cui indennità non è stata inclusa nei conteggi, si procede all'approntamento di conteggi supplementari e ai relativi pagamenti.

² Il diritto degli interessati (aventi diritto) ad un conteggio supplementare è limitato ad utilizzi delle opere che non risalgono a più di 18 mesi prima dell'obiezione e per le quali la SUISA può incassare in seguito.

³ I nuovi aventi diritto hanno diritto ad un conteggio e ad un versamento supplementari delle indennità incassate per conto loro nei cinque anni precedenti.

7.8 Prescrizione

In tutti gli altri casi, si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. Rimane sempre riservata la prescrizione di pretese della SUISA nei confronti degli utenti.

II Introiti provenienti dall'estero

1 Parti

¹ Le parti sugli introiti dei membri e mandanti della SUIISA dovute per l'utilizzazione all'estero delle loro opere vengono fissate:

- in base alla chiave di ripartizione estera che la società consorella che ripartisce è autorizzata ad applicare conformemente ai contratti stipulati con la SUIISA;
- in base alle convenzioni contrattuali tra gli autori e gli editori, per quanto tali convenzioni siano prese in considerazione dalla società consorella estera;
- in base alla chiave di ripartizione della SUIISA, in tutti gli altri casi.

² In caso di situazione confusa, trovano applicazione per analogia le disposizioni di cui alla cifra 1.4.

2 Prodotto dell'opera

Il prodotto dell'opera corrisponde all'importo conteggiato dalla società consorella a favore della SUIISA, convertito in CHF al momento del ricevimento del pagamento da parte della SUIISA.

3 Conteggi

¹ Il conteggio dei prodotti dell'opera percepiti viene allestito sulla base della documentazione di ripartizione fornita dalle società consorelle (programmi, dichiarazioni e prodotti dell'opera).

² Vengono presi in considerazione tutti i conteggi delle società consorelle che sono stati inviati e pagati alla SUIISA integralmente e correttamente.

³ I membri e i mandanti della SUIISA ricevono più volte all'anno dei conteggi dettagliati.

⁴ Gli introiti percepiti dalle società consorelle vengono ripartiti dalla SUIISA al più tardi sei mesi dopo averli ricevuti, fatto salvo il paragrafo 2.

4 Obiezioni concernenti i conteggi

Le obiezioni dei membri e mandanti concernenti le utilizzazioni delle opere conteggiate vanno avanzate entro un periodo di nove mesi dalla data del conteggio, in caso contrario il conteggio si intende approvato.

5 Conteggi supplementari

La SUIISA effettua conteggi supplementari, solo nel caso in cui la società consorella interessata presti un versamento supplementare.